

DECRETO DC/55/19 /CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
C. BIANCHI/ TELECOM ITALIA XXX
(LAZIO/D/376/2018)
IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Il Commissario straordinario;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Dott. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

VISTA l’istanza dell’utente C. Bianchi presentata in data 23/3/2018 nei confronti dell’operatore Telecom Italia XXX;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato che, a partire dall’anno 2011 alla data della domanda, avendo il defunto padre Bianchi Olivio acquistato, tramite un’operatore del servizio clienti Telecom Italia un cordless Aladino per la cifra totale di euro 62,00, e nonostante le rate venissero accreditate sulle fatture fino ad arrivare all’importo dovuto, dopo quattro anni e l’intervenuta voltura dell’utenza a nome proprio, le medesime continuavano ad essere addebitate sulle fatture alla voce “abbonamenti”.

Ha lamentato inoltre, l’attivazione del servizio “chi è” mai richiesto e la mancata risposta ai reclami.

Sulla base di tali premesse ha chiesto di riconoscere:

- la somma di euro 300,00 per mancata risposta ai reclami;
- la somma di euro 1.900,00 per attivazione servizi non richiesti;
- la somma di euro 610,00 a titolo di rimborso dei costi pagati e non dovuti sulle fatture;

- i costi sostenuti per la controversia.

2. La posizione dell'operatore Telecom.

Il gestore eccepiva l'improcedibilità della presente procedura per violazione del principio del *ne bis in idem* poiché lo stesso oggetto di tale GU14 era stato presentato dal Sig. Bianchi con istanza UG, protocollata con il n. 15-C-14959, a cui era seguita la convocazione dell'udienza di conciliazione in data 15/12/2016, alla quale l'istante non si era presentato.

Contestava integralmente nel merito quanto dedotto dalla controparte poiché infondato in fatto ed in diritto, sostenendo che nulla di quanto dedotto risulta provato e che le diverse richieste di indennizzo avanzate non sono indennizzabili.

Sottolineava che la materia del contendere è cessata in quanto in data 26/08/2017 è terminato sia il noleggio del prodotto che il servizio "chi è".

Concludeva dunque per il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione.

L'istanza presentata non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m. e articolo 6, comma 4, del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS.

Si premette che l'art. 12 comma 4bis del Regolamento Agcom, prevede che: "*...se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato*".

La presente controversia risulta una riproposizione di quella già incardinata presso il Corecom Lazio al n. 14959/2015 e concluso con verbale di archiviazione del 15.12.2016.

Da un esame approfondito dei fascicoli d'ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa infatti l'esistenza di una procedura conciliativa, prot. 15-c-14959, avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione, conclusa con provvedimento di archiviazione in data 15.12.2016.

L'istante presentava nuova istanza di conciliazione, prot. n. 17-c-12769, analoga a quella già archiviata per mancata comparizione dell'utente nonostante la regolare convocazione, cui è stato dato seguito dall'ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo tentativo di conciliazione, con esito negativo, nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione.

Si precisa che una causa di nullità ostativa all'ammissibilità della controversia derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS e s.m., è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d'ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del *ne bis in idem*.

Né l'omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l'accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL Commissario straordinario

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DECRETA

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato da C. Bianchi con istanza del 23/3/2018 nei confronti di Telecom Italia XXX , ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS e s.m. .

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente atto è notificato alle parti e pubblicato sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 27 maggio 2019

Il Commissario straordinario

Dott. Claudio Lecce

Il Direttore

Ing. Vincenzo Ialongo

F.TO